Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - Via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 24 ottobre 2026

Circolare n. 254/2026

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti – Tributi – Dogane – Le misure del *DL Autotrasporto* – Decreto legge 23.10.2026, n.193, su G.U. n.247 del 23.10.2026.

Nel corso dell'incontro del 20 ottobre tra le Associazioni del Comitato Centrale dell'Albo dell'Autotrasporto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ed il Viceministro Edoardo Rixi, svoltosi in un contesto di forte tensione nel settore in seguito alle recenti iniziative di protesta promosse per richiamare l'attenzione sulle difficoltà economiche delle imprese, il Governo ha assunto una serie di impegni finalizzati a fornire risposte concrete alle principali criticità evidenziate dal comparto.
Tra le misure figurano lo sblocco dei pagamenti dei crediti d'imposta sul gasolio, con il rafforzamento delle relative risorse finanziarie, l'immediata disponibilità dei contributi per le Autostrade del Mare e l'introduzione di una disposizione volta a rendere automatico l'adeguamento dei corrispettivi alle variazioni del costo del carburante.

Si illustrano di seguito le disposizioni del provvedimento.

Ulteriori stanziamenti per il credito d'imposta gasolio (art.1 c.1-4) – Come è noto, relativamente al contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta (nella misura massima del 70 per cento) in favore delle imprese di autotrasporto commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio in ciascuna delle mensilità da marzo ad agosto rispetto al prezzo del gasolio del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, erano stati stanziati finora 397,6 milioni di euro di cui, in particolare, 386,2 milioni previsti dai primi sette decreti che hanno ridotto le aliquote di accisa dei carburanti e 11,4 milioni stanziati ulteriormente dalla L.n.166/2026 (di conversione dei decreti legge cd *Carburanti quinquies, sexies e septies*); successivamente con il DL n.157/2026 (cd *DL carburanti octies)* e con il DL n.162/2026 (cd *DL carburanti novies*), entrambi ancora in fase di conversione parlamentare, sono stati rispettivamente stanziati ulteriori 16 milioni e 21,2 milioni di euro estendendo la possibilità di richiedere il contributo anche per i mesi di settembre e ottobre.
Con il nuovo provvedimento in oggetto è stato previsto che:
- per le istanze già presentate per l'ottenimento del credito d'imposta relativo al periodo marzo-agosto (procedura già conclusa e in fase di elaborazione tra controlli di veridicità delle informazioni rese, registrazione dell'aiuto nel RNA e caricamento del credito nel cassetto fiscale dell'impresa da parte dell'Agenzia delle Entrate) le risorse sono incrementate di 66,4 milioni; pertanto, sommandosi ai 397,6 milioni, le risorse totali ammontano a 464 milioni di euro;
- successivamente è stato previsto lo stanziamento di ulteriori 60 milioni di euro per le spese sostenute dall'1 settembre al 5 ottobre e che, tenuto conto di questa nuova procedura di presentazione delle istanze e della relativa istruttoria, per questo nuovo periodo il credito d'imposta potrà essere compensato entro il 31 dicembre 2027.

Ulteriore rinvio della tassa sui piccoli pacchi (art.1 c.3-4) – È stata rinviata all'1 gennaio 2027 l'entrata in vigore (prevista in precedenza per l'1 dicembre 2026) del contributo amministrativo di 2 euro da applicare alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE che gli Uffici delle dogane devono riscuotere all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto di tali spedizioni. Come è noto, tale contributo è stato introdotto dalla *Legge di Bilancio 2026* (art.1 c.126-128 della L.n.199/2025) e sospeso, da ultimo, fino al 30 novembre 2026 dal cd *DL Carburanti novies* (DL n.162/2026 – attualmente in fase di conversione parlamentare).

Clausola gasolio (art.2) – È stato introdotto il nuovo comma 5-bis all'articolo 83-bis del DL n. 112/2008. In particolare, viene previsto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblichi e aggiorni trimestralmente, sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto, i valori percentuali minimi e massimi di incidenza del costo del carburante, distinti per classi di peso dei veicoli. Per i contratti stipulati in forma non scritta, i valori minimi assumono carattere vincolante ai fini della determinazione della quota del corrispettivo imputabile al carburante e devono essere utilizzati per l'emissione delle fatture del vettore, con separata evidenziazione della relativa componente di costo. Per i contratti stipulati in forma scritta, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, i medesimi valori costituiscono invece un parametro di riferimento per la determinazione dei corrispettivi e per l'applicazione dei meccanismi di adeguamento connessi alle variazioni del prezzo del gasolio, senza comprimere l'autonomia contrattuale delle parti. La disposizione mira a rafforzare l'effettività della clausola di adeguamento prevista dall'articolo 83-bis, aumentando la trasparenza e la certezza dei rapporti economici tra vettori e committenti.
Viene inoltre modificato l'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 286/2005, prevedendo che tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto redatto in forma scritta siano espressamente indicati il valore del costo del carburante alla data di stipula e la sua incidenza sul corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle prestazioni di trasporto.

Sospensione dei canoni di leasing (art.3) – È stato previsto che le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo degli autotrasportatori possano avvalersi della facoltà di richiedere la sospensione dei canoni in scadenza nel periodo compreso tra l'1 novembre 2026 e il 31 marzo 2027 dei contratti di locazione finanziaria *(leasing*) dei veicoli utilizzati per l'attività d'impresa; fino alla medesima data del 31 marzo 2027 le operazioni di locazione finanziaria interessate dalla sospensione non potranno essere risolte, né revocate né dichiarate decadute; conseguentemente, il piano di rimborso di tali canoni sospesi sarà dilazionato unitamente al pagamento degli elementi accessori e il termine finale dei contratti di locazione sarà prorogato per il periodo corrispondente a quello della sospensione dei canoni; gli interessi maturati durante tale periodo di sospensione potranno essere corrisposti secondo le modalità previste dal contratto di locazione finanziaria ovvero con modalità concordate tra le parti in sede di attuazione della sospensione.

Disciplina applicabile ai contratti di autotrasporto merci conto terzi (art.4) – E' stato modificato l'art. 1677-bis del Codice civile, prevedendo che nell'ambito dei contratti di logistica le attività di trasferimento delle merci da un luogo ad un altro siano comunque

assoggettate alle norme del contratto di trasporto. La disposizione rafforza il principio di specialità della disciplina dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, confermando l'applicazione della normativa di settore alle prestazioni di trasporto anche quando queste siano ricomprese in più ampi contratti di logistica.

Lettera di vettura elettronica (art.5) – È stata prevista l'adozione della *Lettera di Vettura elettronica nazionale* (LVe) per i trasporti effettuati in ambito nazionale, avviando un processo di completa digitalizzazione della documentazione che accompagna il trasporto. La LVe è destinata a contenere, in formato elettronico, le indicazioni, le dichiarazioni e i documenti che il mittente è tenuto a fornire al vettore ai sensi dell'articolo 1683 del codice civile, gli elementi e le indicazioni contenuti nella lettera di vettura di cui all'articolo 6 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), le informazioni e la documentazione attestanti l'esecuzione di un trasporto combinato e le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa applicabile al trasporto di merci pericolose; tutte le suddette informazioni saranno acquisite, conservate, condivise tra i soggetti della filiera del trasporto e rese disponibili alle autorità e agli organi di controllo mediante piattaforme eFTI (*Electronic Freight Transport Information*) di cui al Regolamento UE n.1056/2020, ovvero mediante piattaforme digitali interoperabili.
Le autorità e gli organi di controllo che espletano i servizi di Polizia Stradale (art.12 DLGS n.285/1992) accetteranno tali documentazioni nel nuovo formato a partire dal 9 luglio 2027.
Il MIT definirà con uno o più decreti le specifiche tecniche e le modalità di attuazione di tali disposizioni, comprese quelle relative all'interoperabilità delle piattaforme, alla conservazione delle informazioni e al loro accesso da parte delle autorità competenti.
La misura rappresenta un passaggio significativo verso la digitalizzazione dei documenti di trasporto e l'integrazione con il quadro europeo eFTI, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi, favorire la circolazione elettronica delle informazioni lungo la filiera logistica e agevolare le attività di controllo.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 223/2026
Allegato uno
CM-Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.247 del 23.10.2026
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2026, n. 193
Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del codice civile»;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», e, in particolare, l'articolo 46-ter, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'articolo 12;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», e, in particolare, l'articolo 127, comma 3;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e, in particolare, l'articolo 29, comma 2;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'articolo 83-bis;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e, in particolare, l'articolo 34-ter, comma 5;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 27, comma 17;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 1;

Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79;

Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, e, in particolare, l'articolo 8-ter;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, e, in particolare, l'articolo 1-ter, comma 3;

Considerata la necessita' di assicurare continuita' alle misure di sostegno gia' adottate in favore delle imprese di autotrasporto, mediante l'adeguamento delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio impiegato nell'esercizio dell'attivita';

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure volte a contenere gli effetti economici derivanti dall'aumento dei costi dei carburanti, a sostenere la liquidita' e la continuita' operativa delle imprese interessate e a preservarne la capacita' produttiva;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il regolare funzionamento del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, a rafforzare la certezza dei rapporti contrattuali e a favorire la digitalizzazione e la tracciabilita' delle operazioni di trasporto;

Considerata la necessita' di sostenere le imprese operanti nei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura particolarmente esposte agli effetti dell'incremento dei costi dei carburanti, mediante il riconoscimento di contributi destinati a compensare parte dei maggiori costi sostenuti e tenuto conto dei molteplici impegni da sostenere nella fase attuale in favore dell'ordine pubblico e della sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Integrazione contributo per il settore dell'autotrasporto per il caro gasolio e differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo ad agosto». Per le finalita' di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e' ulteriormente incrementata di 66,4 milioni di euro.

2. Per le spese sostenute nel periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2026 e' riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026. In considerazione dei tempi necessari per l'istruttoria delle relative istanze, il credito d'imposta di cui al presente comma e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2027.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

4. Al decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono soppressi;

b) l'articolo 4 e' soppresso;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3 all'alinea, sostituire: «1, 2, 4,» con i numeri: «1, 2» e le parole «in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «in 549,8 milioni di euro per l'anno 2026»;

2) alla lettera g) sostituire le parole: «125,9 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «63,9 milioni di euro per l'anno 2026».

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 126,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di fabbisogno e dal comma 3 valutati in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 2
Disposizioni urgenti per garantire la regolarita' del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini del calcolo della parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante di cui al comma 5, primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica e aggiorna trimestralmente sul proprio sito istituzionale i valori percentuali minimi e massimi relativi all'incidenza del costo del carburante, differenziati secondo le classi di peso dei veicoli ed elaborati sulla base dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporti per conto di terzi pubblicati ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per i contratti di trasporto per conto di terzi stipulati in forma non scritta, i valori minimi individuati ai sensi del primo periodo sono assunti obbligatoriamente come parametro di calcolo per l'emissione delle fatture relative alle prestazioni effettuate dal vettore dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le quali indicano distintamente la quota del corrispettivo risultante dall'applicazione dei predetti valori minimi. Ferma restando l'autonomia negoziale delle parti sulla determinazione dei prezzi, di cui al comma 4, i valori minimi e massimi individuati ai sensi del primo periodo sono assunti a riferimento per i contratti scritti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:

«c-bis) valore del costo del carburante all'atto della stipula e incidenza del costo del carburante per le prestazioni di trasporto disciplinate dal contratto;».

Art. 3

Sospensione dei canoni di leasing delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi

1. Al fine di sostenere la continuita' operativa e la liquidita' delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, le medesime imprese possono avvalersi delle misure di sostegno finanziario di cui al presente articolo con riferimento ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell'esercizio dell'attivita'.

2. Per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto i veicoli impiegati nell'esercizio dell'attivita' di impresa di cui al comma 1, le imprese interessate possono richiedere la sospensione del pagamento dei canoni in scadenza nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027 ovvero, in alternativa, la sospensione del solo rimborso della quota in conto capitale degli stessi. A decorrere dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027, le operazioni di locazione finanziaria interessate dalla sospensione non possono essere risolte, revocate ne' dichiarate decadute dal beneficio del termine per effetto della sospensione medesima. Il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente al pagamento degli elementi accessori, senza alcuna formalita' e il termine finale del contratto e' prorogato per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sono corrisposti secondo le modalita' previste dal contratto di locazione finanziaria ovvero, in sede di attuazione della sospensione, secondo condizioni e modalita' piu' favorevoli per l'impresa utilizzatrice concordate tra le parti.

Art. 4

Disciplina applicabile ai contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi

1. L'articolo 1677-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 1677-bis (Prestazione di piu' servizi riguardanti il trasferimento di cose). - Se l'appalto ha per oggetto la prestazione di servizi di logistica relativi alle attivita' di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano in ogni caso le norme relative al contratto di trasporto».

Art. 5

Digitalizzazione delle informazioni per il trasporto di merci per conto di terzi su strada in ambito nazionale

1. Nell'ambito dei servizi di trasporto di merci per conto di terzi effettuati su strada nel territorio nazionale, le informazioni rilevanti ai fini della responsabilita' civile e della regolarita' del trasporto sono condivise tra i soggetti della filiera del trasporto e rese disponibili alle autorita' e agli organi di controllo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in formato digitale. Le informazioni di cui al primo periodo costituiscono la Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe) e comprendono, ove applicabili alla specifica operazione di trasporto:

a) le indicazioni, le dichiarazioni e i documenti che il mittente e' tenuto a fornire al vettore ai sensi dell'articolo 1683 del codice civile;

b) gli elementi e le indicazioni contenuti nella lettera di vettura di cui all'articolo 6 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956;

c) le informazioni e la documentazione attestanti l'esecuzione di un trasporto combinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001;

d) le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa applicabile al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.

35.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono acquisite, conservate, condivise e rese disponibili mediante piattaforme eFTI di cui al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, ovvero mediante piattaforme digitali interoperabili con le medesime finalizzate alla gestione dei dati commerciali e logistici necessari all'esecuzione del trasporto e ad assicurarne la riferibilita' univoca alla relativa operazione di trasporto.

3. A decorrere dal 9 luglio 2027, le autorita' e gli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, accettano le informazioni di cui al comma 1 rese disponibili in formato digitale mediante piattaforme eFTI ovvero mediante piattaforme interoperabili.

4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le specifiche tecniche e le modalita' di attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'interoperabilita' delle piattaforme, alla conservazione delle informazioni e al loro accesso da parte delle autorita' competenti.

******* OMISSIS *******

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 6, 7 e 8, determinati in 322,050 milioni di euro per l'anno 2026 e in 60 milioni di euro in termini di fabbisogno per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 2;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;

d) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse del fondo di conto capitale istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

e) quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

f) quanto a 158,65 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176;

g) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

h) quanto a 62 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

b) al comma 8, le parole: "300 milioni di euro" sono sostituite

dalle seguenti: "260 milioni di euro".

******* OMISSIS *******

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio